



COMUNE DI PROVAGLIO VALSABBIA

Provincia di Brescia

Via Milano, 14 - 25070 Provaglio Val Sabbia (BS) tel 0365 84112 - fax 0365 894421

E-mail: demografici@comune.provagliovalsabbia.bs.it

PEC: protocollo@pec.comune.provagliovalsabbia.bs.it

Cod. fiscale 00867640179 - Partita IVA 00584100986

Ordinanza n. 15-2024 del 16 luglio 2024

TAGLIO SIEPI, RAMI, ARBUSTI E SFALCIO ERBA NELLE FASCE DI RISPETTO QUALE MISURA DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITÀ PUBBLICA

IL SINDACO

VISTI:

L'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs n.267/2000;

L'art. 29 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16/12/992 n° 495.

CONSIDERATA la necessità ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti, rami ed erba che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali strade, parcheggi, marciapiedi, incroci e segnaletica stradale;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti, rami ed erba sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità, visibilità, sicurezza e leggibilità della segnaletica;

RITENUTO PERTANTO indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei terreni di cui sopra di provvedere al taglio delle siepi, rami, rovi, erba e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e in altezza superiore alle norme.

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qual volta se ne presenti la necessità;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "*I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*";

CONSIDERATA inoltre la pericolosità costituita dalla caduta di arbusti, rami e alberi sulla carreggiata stradale per il transito pedonale e veicolare, sulle aree pubbliche, aggravata anche da condizioni meteorologiche avverse (temporali, grandinate, forte vento);

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria delle proprie aree o dei propri fondi, possono esservi responsabilità civili e penali;

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade e le aree pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

Tutto ciò premesso:

U

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA
Comune di Provaglio Val Sabbia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0001813/2024 del 16/07/2024

Firmatario: Massimo Mattei

ORDINA

A tutti i proprietari di aree confinanti con la strada provinciale, le strade comunali e vicinali, aree pubbliche del Comune di Provaglio Valsabbia, di provvedere entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, a:

- **Rimuovere alberi, ramaglie e terriccio, qualora questi siano caduti sulla sede stradale e su aree pubbliche, ovvero qualsiasi materiale proveniente dai propri fondi che per intemperie o per effetto di qualsiasi natura abbia invaso e occupato aree pubbliche;**
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il proprio confine, su sedi stradali e aree pubbliche, ovvero che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità di suddetti luoghi;**
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale o delle aree pubbliche, che nascondano la segnaletica o ne limitino la leggibilità ovvero diminuiscano o impediscano una corretta illuminazione pubblica dei suddetti luoghi;**
- **Potare le siepi radicate sui propri fondi che provocano invasioni di corsie ciclopedonali o carreggiate stradali causando restringimenti, o limitazioni di visibilità e di transito della viabilità pedonale e/o automobilistica;**
- **Potare gli alberi che possono provocare danni alle linee elettriche e telefoniche e quindi interruzione di pubblico servizio;**
- **Sfalciare i tratti di banchina stradale interposte tra la carreggiata e l'eventuale recinzione nei tratti in cui, tale banchina risulti di proprietà privata o allo stato attuale non sia stata ceduta all'ente comunale;**

AVVERTE

che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'esecuzione degli interventi di cui sopra e le relative spese sostenute dall'ente saranno poste a carico dell'inadempiente, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 29 del Codice della Strada.

DISPONE

- La pubblicazione e la migliore diffusione del presente provvedimento;
- L'aggregazione Polizia Locale Valle Sabbia e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati per la vigilanza e per l'attuazione della presente Ordinanza;
- Qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo del Comune.

La presente viene trasmessa per il seguito di competenza:

- All'Ufficio Tecnico;
- Al Comando Carabinieri - Stazione di Sabbio Chiese;
- All'Aggregazione di Polizia Locale di Valle Sabbia;
- Ai Carabinieri Forestali - Stazione di Vobarno.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del Codice della Strada.

IL SINDACO
Massimo Mattei
(documento firmato digitalmente)